



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 663 del 04/07/2024

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Oggetto: MANTENIMENTO IN SERVIZIO SIG. FELICELLI ANTONIO.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 04/07/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Giovanni Carullo - UOS TRATTAMENTO ECONOMICO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: MANTENIMENTO IN SERVIZIO SIG. FELICELLI ANTONIO.

IL DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso

che il sig. Felicelli Antonio, nato in Carinaro (CE) il 04/07/1957, è dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda Ospedaliera, quale Operatore Tecnico - Necroforo -, in servizio presso la U.O.C Anestesia e Rianimazione;

Considerato

che lo Stesso dovrà essere collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età a far data 01/08/2024;

Letta

l'istanza, acquisita agli atti di quest'Azienda Ospedaliera con protocollo n. 4812/e del 15/02/2024, con la quale il sig. Felicelli chiede il proseguimento del rapporto di lavoro fino al compimento del requisito minimo di contribuzione, pari ad anni 20, richiesto dalla normativa vigente per maturare il diritto a pensione;

Vista

la circolare N.2/2015 c.2.3.1 del ministero della funzione pubblica che, in applicazione dell'art. 1 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 114 ed in linea con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991, precisa che, se il dipendente non ha maturato alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro per permettergli di maturare i requisiti minimi per l'accesso a pensione e, comunque, non oltre il 70° anno di età, al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita;

Tenuto conto

- che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 comma 12-bis, del decreto legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2021;

- in particolare, così come ulteriormente specificato dalla circolare INPS n. 28 del 18/02/2022, il diritto a pensione, per raggiunti limiti di età, si consegue per il biennio 2023/2024 al raggiungimento del 67° anno di età, unitamente al requisito contributivo minimo di almeno 20 anni di servizio;

preso atto

della nota INPS pervenuta a quest'Azienda in data 27/06/2024 dalla quale si evince che il dipendente risulta avere una posizione contributiva - gestione privata - dal 01/07/1973 al 01/12/1997 per complessive 302 settimane, corrispondenti ad anni 5 e 42 settimane, a cui va aggiunta la posizione contributiva maturata nella gestione pubblica, che, alla data del 67° anno di età sarà pari ad anni 13, mesi 7 e gg. 4;

Riscontrato

che al 04/07/2024, data di compimento del 67° anno di età, la posizione contributiva complessiva sarà pari ad anni 19 mesi 04 e gg. 4;

Considerato

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

che il dipendente Felicelli non vanta un'anzianità di servizio minima per il conseguimento del diritto a pensione, come richiesto dalla normativa innanzi citata;

Ritenuto

in considerazione di quanto sopra evidenziato, che ricorrono gli estremi normativi per l'accoglimento dell'istanza dell'interessato e di trattenerlo in servizio fino al 28/02/2025, data di compimento dell'anzianità minima contributiva, pari ad anni 20, ed età anagrafica pari ad anni 67 mesi 07 gg.24;

Precisato

che il provvedimento di cessazione dal servizio avrà effetto dal 01/03/2025, senza adozione di ulteriore atto deliberativo;

Attestata

la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

d e t e r m i n a

approvarsi la narrativa e, per l'effetto:

accogliere l'istanza della sig. Felicelli Antonio, nato in Carinaro (CE) il 04/07/1957, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda Ospedaliera, quale Operatore Tecnico - Necroforo -, in servizio presso la U.O.C Anestesia e Rianimazione, disponendone il mantenimento in servizio fino al compimento dell'anzianità minima contributiva, e, comunque, non oltre il 28/02/2025;

di collocare lo stesso in trattamento di quiescenza a far data dal 01/03/2025, senza adozione di ulteriore atto deliberativo;

trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alla Direzione Generale, Direzione Sanitaria, alla u.o.c. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, alla U.O.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane e Controllo di Gestione.

l'estensore

Pasquale Mattiello

il Responsabile UOS Trattamento Economico

Dr. Carullo Giovanni

il direttore u.o.c. gestione risorse umane

dr.ssa Luigia Infante

Determinazione Dirigenziale